

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **38/1993** (ECLI:IT:COST:1993:38)

Giudizio: **GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **SANTOSUOSSO**

Camera di Consiglio del **13/01/1993**; Decisione del **16/01/1993**

Deposito del **04/02/1993**; Pubblicazione in G. U. **08/02/1993**

Norme impugnate:

Massime: **19075**

Atti decisi:

N. 38

SENTENZA 16 GENNAIO-4 FEBBRAIO 1993

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938 n. 204 recante "norme per l'amministrazione delle Casse di Risparmio e dei Monti di Pietà di prima categoria", convertito in legge 3 giugno 1938, n. 778", iscritto al n. 48 del registro referendum;

Vista l'ordinanza del 15 dicembre 1992 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Udito l'avv. Massimo Severo Giannini, quale presentatore.

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 16 settembre 1991 dal Comitato per la riforma democratica, sul seguente quesito: "volete che sia abrogato l'articolo 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204 recante "norme per l'amministrazione delle Casse di Risparmio e dei Monti di Pietà di prima categoria" convertito in legge dalla legge 3 giugno 1938, n. 778".

2. - L'ufficio centrale, verificata con esito positivo la regolarità della richiesta e la persistente vigenza dell'atto normativo cui si riferisce, con ordinanza del 15 dicembre 1992 l'ha dichiarata legittima.

Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 13 gennaio 1993 per la conseguente deliberazione, dandone regolare comunicazione.

3. - In data 11 gennaio 1993 i presentatori della richiesta di referendum hanno depositato una memoria a sostegno dell'ammissibilità dello stesso. Nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 è stato udito in qualità di difensore dei promotori, l'avvocato Massimo Severo Giannini, il quale ha insistito per l'ammissibilità del referendum.

Considerato in diritto

1. - Questa Corte è chiamata ad accertare la sussistenza o meno dei requisiti di ammissibilità della richiesta di referendum oggetto di esame. A tal fine si deve stabilire se ricorrano i limiti espressamente previsti dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione o comunque impliciti nell'ordinamento costituzionale relativi alle normative non suscettibili di consultazioni referendarie abrogative, ed accertare altresì se la struttura del quesito proposto risponda alle esigenze di chiarezza, univocità ed omogeneità, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di ammissibilità delle domande referendarie.

2. - Oggetto della richiesta di referendum abrogativo è l'art. 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778, recante "norme per l'amministrazione delle Casse di Risparmio e dei Monti di Pietà di prima categoria". Questo articolo dispone, al primo comma, che "la nomina di due membri dei consigli di amministrazione delle Casse di Risparmio, che assumono rispettivamente l'ufficio di presidente e di vice presidente, è devoluta al Capo del governo, che vi provvede con propri decreti, su proposta del capo dell'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, sentita la federazione nazionale fascista delle Casse di Risparmio"; ed, al secondo comma, dispone che "il presidente ed il vice presidente dei consigli di amministrazione delle Casse di Risparmio istituite da associazioni di persone, saranno scelti, a preferenza, fra i soci delle rispettive aziende".

Com'è noto, le funzioni allora spettanti al Capo del governo nella specifica materia degli

enti creditizi di diritto pubblico sono oggi esercitate dal Ministro del tesoro e dal Governatore della Banca d'Italia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (d.-lgs. lgt. 14 settembre 1944, n. 226 e d.-lgs. C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691), e previo il parere parlamentare (legge 24 gennaio 1978, n. 14).

Per effetto di queste disposizioni, pertanto, la nomina di due membri dei consigli di amministrazione delle Casse di Risparmio, che assumono rispettivamente l'ufficio di presidente e di vice presidente, è effettuata dal Ministro del tesoro su proposta del Governatore della Banca d'Italia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, previo parere parlamentare.

Questo sistema di nomina non può ritenersi totalmente superato dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 (recante "disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico) e dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (recante "disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio") sia perché non tutte le Casse di Risparmio sono state automaticamente trasformate in società per azioni, sia perché ai restanti enti pubblici conferenti l'azienda a queste società "continuano ad applicarsi le disposizioni di legge relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi" (art. 11 d.-lgs. 20 novembre 1990, n. 356).

3. - Va anche ricordato che l'oggetto del referendum riguarda soltanto la nomina dei presidenti e dei vice presidenti delle Casse di Risparmio e non anche la nomina dei presidenti e dei vice presidenti dei residui Monti di Credito su pegno, la quale è disciplinata da disposizioni che non sono toccate dal quesito referendario. Per i Monti di Credito su pegno di prima categoria, infatti, in virtù del rinvio operato dal terzo comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1938, n. 745 (recante l'Ordinamento dei Monti di Credito su pegno), si applica l'art. 10 del testo unico delle leggi sulle Casse di Risparmio e sui Monti di Pietà di prima categoria approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, secondo il quale due membri del Consiglio di amministrazione di detti Monti, che ricoprono rispettivamente l'Ufficio di presidente e di vice presidente, sono nominati dal ministro dell'economia nazionale (oggi dal Ministro del tesoro).

Per i Monti di Credito su pegno di seconda categoria si applica l'art. 5 della citata legge 10 maggio 1938, n. 745, secondo il quale il presidente ed il vice presidente sono nominati dal capo dell'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito (ora dal Governatore della Banca d'Italia).

4. - Ciò premesso, non si riscontra nella richiesta referendaria in esame alcuna delle ragioni di inammissibilità previste espressamente dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione, o desumibili dalla disciplina costituzionale del referendum abrogativo (sent. n. 16 del 1978). È di tutta evidenza, infatti, che la normativa oggetto del quesito referendario non rientra nelle ipotesi escluse riguardanti le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di cui al citato art. 75, secondo comma, della Costituzione. Né la proposta di referendum ha per oggetto atti legislativi dotati di una forza passiva peculiare o disposizioni legislative a contenuto costituzionalmente vincolato. Ed è altresì evidente che sussistono i requisiti di chiarezza, univocità ed omogeneità del quesito, in quanto la disposizione oggetto del referendum, obiettivamente considerata nella sua struttura e finalità, contiene quel principio la cui eliminazione o permanenza dipende dalla risposta che il corpo elettorale fornirà.

Ed invero, il quesito referendario mira univocamente a sottrarre al Governo la funzione di nominare gli organi amministrativi al vertice delle Casse di Risparmio.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204 ("norme per l'amministrazione delle Casse di Risparmio e dei Monti di Pietà di prima categoria") convertito in legge dalla legge 3 giugno 1938, n. 778, dichiarata legittima, con ordinanza 15 dicembre 1992, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.